



COMUNE di MELENDUGNO
Provincia di LECCE

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale.

Data: 04/12/2009

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Antonio Antonica



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 58

data: 09/11/2009

OGGETTO: Legge regionale n. 14 del 30.07.2009. (Piano Casa) Determinazioni.

L'anno duemilanove addì nove del mese di Novembre alle ore 17,30 nella solita sala della adunanze, si è riunito il Consiglio comunale.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	Presente		Presente
1) POTI' Vittorio	Sì	10) CORVINO Niceta	Sì
2) RUSSO Mauro	Sì	11) DIMA Simone	Sì
3) PRETE Anna Elisa	Sì	12) MANGIACAVALLO A.	Sì
4) BUFANO Fabio	Sì	13) FELLINE L. Roberto	Sì
5) CISTERNINO O. Maurizio	Sì	14) GALATI Angelo	Sì
6) DIMA Luca	Sì	15) DURANTE Cherubino	Sì
7) POTENZA Sandro	Sì	16) GIAUSA Marino	Sì
8) DURANTE Antonio	Sì	17) DEGAETANI Luigi	Sì
9) SERINO Luigi	Sì		

Presiede l'adunanza il Sig. Dr. Alberto Mangiacavallo nella sua qualità di Presidente .

Con l'assistenza del Segretario comunale, Dr. Antonio Antonica, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il Consiglio comunale constatato che, ai sensi dell'art.49 del D.lgs. n.267/2000, sulla proposta di deliberazione sono stati chiesti i seguenti pareri:

REGOLARITA' TECNICA Parere: FAVOREVOLE Data: 05.11.2009 Il Responsabile del Servizio URBANISTICA F.to all'originale

REGOLARITA' CONTABILE Parere: Data: _____ Il Respons. del SERV. FINANZIARIO

<i>Non è stato richiesto alcun parere, in quanto trattasi di mero atto di indirizzo</i>
<input type="checkbox"/>

Ha adottato la seguente deliberazione:

Oggetto: Legge regionale n. 14 del 30/07/2009. Determinazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge Regionale n. 14 del 30 luglio 2009 "Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale";

ATTESO che il comma 2 dell'art. 6 della suddetta Legge stabilisce che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale da adottare entro il termine di sessanta giorni, a pena di decadenza, dalla entrata in vigore della Legge possono disporre motivatamente in merito alla casistica di applicazione della stessa;

ATTESO, altresì, :

-che la finalità principale della L.R. è fornire sostegno al settore delle costruzioni, parte importante dell'economia regionale e capace di generare effetti moltiplicatori su un vasto indotto, perseguendo l'obiettivo altrettanto importante di migliorare la qualità architettonica, energetica e ambientale del patrimonio edilizio esistente, in coerenza con le norme di tutela del patrimonio ambientale, culturale e paesaggistico della regione nonché di difesa del suolo, prevenzione del rischio sismico e accessibilità degli edifici;

-che l'applicazione della L.R. n.14/09, con opportune limitazioni, può dare slancio al settore delle costruzioni, riqualificando il patrimonio edilizio esistente nel rispetto delle aree già antropizzate e senza incidere sull'impostazione del futuro Piano Urbanistico Generale;

-che la rigenerazione e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, anche attraverso l'utilizzo di materiali appropriati, tipi edilizi più coerenti con le caratteristiche dei luoghi e l'applicazione di tecnologie innovative dell'edilizia sostenibile, comporterebbe il recupero di situazioni compromesse e più in generale contribuirebbe a migliorare la qualità paesaggistica dei luoghi;

VISTA la relazione del responsabile del servizio Assetto del Territorio in data 5.11.2009;

RITENUTO, pertanto, dover dare adempimento alla suddetta L.R. n. 14/2009, stabilendo quanto segue:

1) di considerare tutte le aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della L. 29 giugno 1939, n.1497, ad eccezione di quelle escluse nei punti di seguito riportati, come zone nelle quali consentire gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della L.R. 30 luglio 2009, n.14, ad eccezione di quelle la cui edificazione è avvenuta previo strumento urbanistico esecutivo e/o accordo di programma e/o a seguito di variante urbanistica ai sensi dell'art.5 del DPR.n.447/98, ad eccezione di quelle rientranti nei punti a), b), c), d), e), g), h), i), j), k) del comma 1 dell'art. 6 della L.R. 30 luglio 2009, n.14 e ad eccezione delle aree classificate ambito B" dal PUTT/P, approvato con Deliberazione G.R. 15 dicembre 2000, n.1748, già escluse dalla stessa legge.

2) di consentire gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della L.R. 30 luglio 2009, n.14, anche nelle zone classificate dal P . R .G. Zone Agricole (E1-E2-E3), in ampliamento ai fabbricati esistenti con sola destinazione abitativa. Tutti gli interventi dovranno comportare la valorizzazione e la riqualificazione ambientale dello stato originario attraverso l'utilizzo di materiali, e tipi edilizi coerenti con le caratteristiche dei luoghi che saranno puntualmente definiti dal regolamento da approvarsi entro i termini previsti dalla L.R. n.14/09;

di non consentire gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della L.R. 30 luglio 2009, n.14, sugli immobili di valore storico, culturale e architettonico derivanti dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici generali, come già riportato al punto c) del comma 1 dell'art. 6 della L.R. 30 luglio 2009, n.14, chiarendo che, con riferimento ai beni architettonici extraurbani, si ritengono immobili di valore storico, culturale e architettonico tutti quelli segnalati dal PUTT/P e/o ricadenti in ambiti A e B come

previsti dallo stesso PUTT/P ;

di consentire gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della L.R. 30 luglio 2009, n.14, sugli immobili rientranti nella zona A2 tipizzata del P.R.G. vigente, in quanto le N.T.A. della stessa zona ammettono già tali interventi da eseguirsi con indici e parametri della zona B1, senza deroga alle altezze previste dal P.R.G. e utilizzando materiali di finitura, sia per l'ampliamento che per la parte esistente, definiti dal regolamento da approvarsi entro i termini previsti dalla L.R. n.14/09;

per tutti gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della L.R. 30 luglio 2009, n.14, i fabbricati dovranno comunque conservare l'allineamento stradale prevalente;

per la cessione degli standard di cui all'art. 5, comma 3, lettera b), della L.R. n. 14/2009, si stabilisce la totale monetizzazione degli stessi nella misura di €13,18 al mq., così come fissata con la determinazione n.3/09 del Responsabile del Servizio Urbanistico Comunale;

RITENUTO, pertanto, dover adottare le determinazioni in merito all'applicazione della L.R. n. 14/2009, così come sopra indicate;

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art.49, comma I, del T.U.E.L. 267/2000;

UDITA la relazione dell'Assessore all'Urbanistica e i vari interventi di cui si dà conto nel verbale redatto a cura del servizio di stenografia, che della presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO atto in particolare che nel corso del dibattito il consigliere Feline, ha proposto il seguente emendamento all'originale proposta di deliberazione: sopprimere la dicitura "previo strumento urbanistico esecutivo" al punto 1) della proposta al periodo "...ad eccezione di quelle la cui edificazione è avvenuta previo strumento urbanistico esecutivo"

Il Presidente pone ai voti l'emendamento ed ottiene il seguente risultato:

Voti Favorevoli n. 5 (Feline, Giausa, Durante Cherubino, Galati, Degaetani)

Contrari n. 12

Il Consiglio respinge l'emendamento proposto dal consigliere Feline.

Il Presidente mette a votazione la proposta originaria di deliberazione

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano da n.17 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa,

1) di adottare le determinazioni in merito all'applicazione della L.R. n. 14 del 30.07.2009, così come sopra indicate;

2) di demandare al Responsabile del Servizio Urbanistico gli adempimenti conseguenti al presente atto;

3) di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva soltanto dopo l'approvazione da parte del C.C. del regolamento previsto dall'art.6 della predetta L.R. n.14/09.